DIOCESI DI LUGANO
CURIA VESCOVILE

Lugano, 23 novembre 2026

FAQ: obbligo di denuncia e di notifica secondo l'articolo 7 della Legge sulla Chiesa cattolica

1. Come valuta l'Ordinario diocesano l'obbligo di denuncia degli abusi?

L'obbligo di denuncia offre una serie di garanzie alle vittime e precisa i doveri di chi è tenuto in ambito ecclesiale alla denuncia alle autorità di perseguimento penale. Se lo Stato ha l'obbligo di informare la Chiesa sui procedimenti penali a carico di membri del clero, deve esserci anche l'obbligo da parte della Chiesa di denunciare un caso allo Stato, del resto già previsto dai regolamenti della Chiesa cattolica.

Questa riforma legislativa s'inserisce nell'insieme delle misure adottate dalla Diocesi di Lugano per rafforzare la prevenzione, l'ascolto e la consulenza alle vittime di abusi di ogni genere dopo la pubblicazione dello studio pilota dell'Università di Zurigo nel 2023.

La gestione dell'archivio diocesano è stata ulteriormente rafforzata. I membri della Conferenza dei vescovi svizzeri, compresa la Diocesi di Lugano, si sono impegnati personalmente a garantire che tutti gli archivi di loro competenza riguardanti gli abusi continuino a essere disponibili e che nessun documento vada distrutto. Anche nella Diocesi di Lugano sono stati introdotti nel 2025 i test attitudinali psicologici (assessment) per i candidati al sacerdozio.

È prevista nei prossimi mesi con un piano già stabilito l'introduzione di un Codice di condotta sul modello delle altre diocesi svizzere, associato a una dichiarazione personale d'impegno e sostenuto da una serie di schemi pratici per facilitare la presa di coscienza, la segnalazione e la gestione di casi di abuso.

2. Quando entrerà in vigore l'obbligo di denuncia?

La modifica della legge sulla Chiesa cattolica è stata pubblicata il 18 settembre 2026. Il termine per la richiesta di un eventuale referendum facoltativo è scaduto il 17 novembre 2026. Le due modifiche legislative sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi il 20 novembre 2026 e sono subito entrate in vigore.

3. *Perché il Gran Consiglio ha approvato questa riforma legislativa?*

L'introduzione dell'obbligo di denuncia alle autorità di perseguimento penale è da ricondurre a un'iniziativa parlamentare elaborata dai deputati Matteo Pronzini e Pino Sergi che hanno proposto l'introduzione di un obbligo di notifica delle autorità ecclesiastiche alle autorità giudiziarie per i reati o sospetti di reato perseguibili d'ufficio commessi in ambito ecclesiale.

La modifica della legge sulla Chiesa cattolica e della Legge sulla Chiesa evangelica riformata, approvate dal Gran Consiglio il 14 settembre 2026, rafforzano l'obbligo di denuncia di reati o sospetti di reato contro l'integrità fisica, psichica e sessuale commessi da persone attive in ambito ecclesiale.

Borghetto 6, 6900 Lugano / tel. 091 913 89 89; fax 091 913 89 90
e-mail: curialugano@catt.ch / www.diocesilugano.ch

4. Quali sono i reati o sospetti di reato contro l'integrità fisica, psichica o sessuale perseguibili d'ufficio?

Un reato è perseguibile d'ufficio quando la polizia e il Ministero pubblico devono procedere appena ne hanno notizia, anche senza querela della vittima. L'obbligo dell'art. 7 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt) riguarda i reati di questo tipo contro l'integrità fisica, psichica o sessuale. I principali sono i seguenti.

Integrità fisica (artt. 11-113, 122, 123 n.2, 126 cpv. 2 lett. a, 129 CP). Omicidio e tentato omicidio, lesioni gravi, lesioni semplici commesse con un'arma o un oggetto pericoloso oppure su una persona incapace di difendersi o affidata alla custodia dell'autore, in particolare un fanciullo, vie di fatto ripetute su una persona affidata alla sua custodia, esposizione a pericolo della vita altrui.

Integrità psichica (artt. 181, 183, 219 CP). Coazione, sequestro di persona, violazione del dovere d'assistenza o educazione nei confronti di un minorenne. La minaccia è di regola perseguibile su querela (art. 180 CP).

Integrità sessuale (artt. 187, 188, 189, 190, 191, 193, 197 CP). Dopo la revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1. luglio 2024, quasi tutti questi reati sono perseguibili d'ufficio, in particolare gli atti sessuali con fanciulli e con persone dipendenti, l'aggressione e la coazione sessuale, la violenza carnale, gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, lo sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza, la pornografia che coinvolge minori. L'esibizionismo e le molestie sessuali sono perseguibili su querela (artt. 194 e 198 CP).

Le azioni gravemente lesive della persona che non integrano questi tipi di reati sono esclusi dall'obbligo di denuncia, ma sono da segnalare all'Ordinario diocesano.

5. *Chi è tenuto all'obbligo di denuncia alle autorità di perseguimento penale di questi casi?*

L'obbligo di denuncia di questi casi spetta all'Ordinario della Diocesi di Lugano (vescovo diocesano o, in sede vacante, amministratore apostolico). Questa denuncia è da effettuare in modo tempestivo, ma al più tardi entro 30 giorni dalla conoscenza del caso.

6. Chi è tenuto a segnalare all'Ordinario diocesano i reati o sospetti di reato contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi da persone attive in ambito ecclesiale?

I membri di organismi della Diocesi, delle Parrocchie, di istituzioni o enti sottoposti alla responsabilità di vigilanza dell'Ordinario diocesano sono tenuti a segnalare all'Ordinario diocesano questi reati o sospetti di reato.

L'obbligo di segnalazione all'Ordinario diocesano lascia aperta la possibilità a chiunque di rivolgersi direttamente al Ministero pubblico in caso di reati o sospetti di reato perseguibile d'ufficio contro l'integrità fisica, psichica o sessuale.

7. Cosa si intende per sospetto di reato?

Si tratta di una situazione in cui l'Ordinario diocesano, direttamente o tramite segnalazione, ha il sospetto che sia stato commesso un reato, ma non è suo compito verificare se ci sono elementi più consistenti. Con il nuovo obbligo l'Ordinario diocesano è tenuto a segnalare quanto constatato di persona o appreso da terzi.

Sarà compito delle autorità di perseguimento penale valutare e decidere se ci sono gli indizi e gli estremi di reato.

8. ***Quali vittime sono comprese dall'obbligo di denuncia dell'Ordinario diocesano?***

La modifica dell'articolo 7 della Legge sulla Chiesa cattolica distingue tre categorie di vittime: le persone minorenni, le persone maggiorenni incapaci di discernimento, le persone maggiorenni capaci di discernimento in situazione di dipendenza.

9. ***Chi sono le persone maggiorenni capaci di discernimento in situazione di dipendenza?***

Si tratta di persone maggiorenni capaci di discernimento che, a causa del loro stato di bisogno, di un rapporto di lavoro, di un rapporto di educazione o di altra situazione di dipendenza, sono state indotte o costrette a subire o a compiere un atto sessuale ai sensi dell'articolo 193 del Codice penale svizzero previo espresso consenso della vittima.

10. ***Come sono tutelate le persone maggiorenni capaci di discernimento in situazione di dipendenza?***

L'estensione dell'obbligo di denuncia alle persone maggiorenni capaci di discernimento in situazione di dipendenza è il risultato di una soluzione di compromesso fra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.

L'Ordinario diocesano segnala questi casi alle autorità di perseguimento penale solo qualora queste persone abbiano espresso il proprio consenso in linea con la legge federale sull'aiuto alle vittime (LAV).

Se la persona coinvolta non dà il suo consenso all'Ordinario diocesano ad effettuare la segnalazione, l'Ordinario diocesano è tenuto a tenere una traccia del caso e ad adottare le misure che s'impongono per prevenire la ripetizione di tali casi.